Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 18 agosto 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1975, n. 375.

Adeguamento del fondo per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante . . . . Pag. 5754

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche . Pag. 5755

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti . Pag. 5759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motosilurante « 472 » . . . . Pag. 5762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975.

Nomina del Governatore della Banca d'Italia Pag. 5763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975.

Nomina del direttore generale della Banca d'Italia. Pag. 5763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975.

Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia. Pag. 5763

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vestiario ed abbigliamento operanti in provincia di Savona . . . . Pag. 5764

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.M. - Compagnia industriale manufatti, in Modigliana . . . . Pag. 5764

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho, Vigevano, Parona di Valpolicella, Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento . . . . Pag. 5764

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria confezioni Luisa, in Firenze, stabilimento di Calenzano . . . . Pag. 5765

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Carrara e Matta, in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino . . . . . Pag. 5765

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimento di Magenta . . . . Pag. 5765

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta FOA - Fabbrica occhiali antoniana, in San Martino di Lupari . . . . . Pag. 5766

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confezioni d'Avenza, in Carrara-Avenza . . . . Pag. 5766

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Castel Mac, in Castelfranco Veneto . . . . Pag. 5767

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.
Sostituzione del segretario e del vice segretario della commissione centrale per il lavoro a domicilio . . Pag. 5767

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1975.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, in Medole. Pag. 5767

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Comunicato concernente la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni dalla legalizzazione di atti, firmata a Roma il 7 giugno 1969. Pag. 5768

Ministero di grazia e giustizia:
Trasferimento di notai . . . . Pag. 5768
Esito di ricorso . . . . Pag. 5768

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di alimentazione animale presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna . . Pag. 5768
Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 5768
Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea . . . . Pag. 5768

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione semplice « Primitivo di Gioia » . . . . Pag. 5769

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mantova . . . . . . Pag. 5769
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torri del Benaco . . . . Pag. 5769

Regione Calabria:
Approvazione del piano di zona del comune di Isola Capo Rizzuto . . . . Pag. 5769
Approvazione del piano di zona del comune di Siderno. Pag. 5769
Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Centrache. Pag. 5769
Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Isola Capo Rizzuto. Pag. 5769
Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Gimigliano. Pag. 5769
Variante al programma di fabbricazione del comune di Botricello . . . . Pag. 5769

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli . . . . Pag. 5770

Ufficio medico provinciale di Catania: Graduatoria degli idonei del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania . . . . Pag. 5772

Ente ospedaliero « Carlo Forlanini » di Roma: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a otto posti di medico assistente generico . . . . Pag. 5772

Ospedale « Antonio Cardarelli » di Campobasso: Concorso ad un posto di assistente dermatologo a tempo pieno. Pag. 5772

Ospedale « S. Salvatore » di Pesaro: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario presso la divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti . . . . Pag. 5772

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 29.
Interventi per la valorizzazione delle risorse marine e integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni . . . . Pag. 5772

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 30.
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, capo IV . . . . Pag. 5773

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. 31.
Interventi a favore di istituzioni scolastiche e di centri di studio, ricerca e documentazione di interesse regionale. Pag. 5775

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1975, n. 32.
Interventi regionali a favore dell'Istituto di studi giuridici regionali (I.S.G.RE.) . . . . Pag. 5775

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1975, n. 33.
Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23: « Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale » . . . . Pag. 5776

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1975, n. 34.
Rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e successive modificazioni, avente ad oggetto provvidenze a favore della casa di riposo per ciechi « Angelo e Renata Masieri » sita in Luseriacco di Tricesimo . Pag. 5776

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1975, n. 375.

Adeguamento del fondo per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante è elevato a lire 300 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione dello stanzia-

mento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE

MORO — SARTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. **376.**

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i lavori pubblici e per la sanità;

Decreta:

Titolo I

ESPORTAZIONI

Art. 1.

Limiti di garanzia alle esportazioni

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'art. 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, è elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno è inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi.

Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 2.

Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 300 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.

L'intervento del Mediocredito centrale, previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativamente alle operazioni finanziarie effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, può essere attuato, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione dei prodotti.

Art. 3.

Contributi per operazioni di credito finanziario

Per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979 e di lire 5 miliardi per l'anno 1980.

Le modalità e le condizioni per l'erogazione, da parte del Mediocredito centrale, dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per gli affari esteri e per il bilancio e la programmazione economica.

Titolo II

EDILIZIA

Art. 4.

Edilizia sovvenzionata

E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 600 miliardi ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato art. 1, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del comitato per l'edilizia residenziale, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone, secondo programmi formulati dalle regioni entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, in mancanza di tali programmi, sentiti i presidenti delle giunte regionali, il piano di assegnazione dei fondi di cui al precedente comma.

Nella formulazione del piano di assegnazione verrà data precedenza ai programmi provvisti di progetti esecutivi. Ai fini del riequilibrio dei programmi predisposti dalle regioni, si terrà conto, in sede di riparto di nuovi stanziamenti che saranno disposti con successivi provvedimenti legislativi, delle assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

L'importo di lire 600 miliardi di cui al primo comma sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 5.

Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166, tenendo conto che i termini previsti nei citati articoli si intendono riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che quello di cui all'art. 3, ultimo comma, resta stabilito al 31 dicembre 1975.

Art. 6.

Edilizia convenzionata

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, per non meno del 50 per cento dei fondi da ripartire, in base al volume delle domande regolarmente presentate ai sensi dell'art. 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed applicando, per la restante quota, i parametri previsti dal secondo comma dell'art. 9 della stessa legge.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, il nuovo limite di impegno di cui al primo comma, destinato ad interventi ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, può riguardare, fino al 40 per cento del limite stesso, programmi da realizzarsi fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, qualora si tratti di interventi di più immediata realizzazione.

Art. 7.

Cooperative edilizie

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1975, di cui lire 3 miliardi riservati a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate.

Le annualità relative ai contributi di cui al precedente comma, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 8.

Costo delle operazioni di mutuo

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dall'ottavo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, il costo effettivo delle operazioni di mutuo, ai fini della concessione del contributo sugli interessi, è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 9.

Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree

In deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'utilizzazione della somma di lire 150 miliardi destinata, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ad incrementare il fondo di lire 300 miliardi per mutui ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree, istituito ai sensi del citato art. 45, le regioni trasmettono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, le domande dei comuni interessati nei limiti del 75 per cento dei fondi a ciascuna di esse attribuiti con delibera del comitato per l'edilizia residenziale in data 18 aprile 1972.

La Cassa depositi e prestiti segnala al comitato per l'edilizia residenziale ed alle regioni i comuni che non abbiano proceduto all'utilizzazione dei mutui per l'acquisizione delle aree entro il termine perentorio di un anno dalla data della delibera di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; conseguentemente, i mutui si intendono revocati a tutti gli effetti. Per i mutui già concessi, i predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni possono indicare alla Cassa depositi e prestiti altri comuni per l'utilizzazione delle disponibilità.

Trascorso detto termine le disponibilità stesse vengono ripartite dal comitato per l'edilizia residenziale, almeno una volta l'anno, tra le altre regioni.

Art. 10.

Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi

Il reddito annuo complessivo, di cui all'art. 2, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è stabilito in lire 6 milioni, da

determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Titolo III

CREDITO FONDIARIO EDILIZIO

Art. 11.
Emissione di obbligazioni

Gli istituti di credito fondiario e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività, dalla entrata in vigore del presente decreto effettuano le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza, di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.
Istituti esercenti il credito fondiario

L'articolo unico della legge 28 luglio 1961, n. 850, è così modificato:

« Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito fondiario ed edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Titolo IV

OPERE MARITTIME

Art. 13.
Rifinanziamento della legge 6 agosto 1974, n. 366

E' autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, la spesa di lire 50 miliardi.

I programmi esecutivi degli interventi da finanziare con gli stanziamenti previsti dal presente articolo sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per la marina mercantile.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 50 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.

Titolo V

EDILIZIA OSPEDALIERA

Art. 14.
Fondo speciale

E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972 nonchè per oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali riguardanti opere comprese nei programmi anzidetti.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 600 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e per la sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, in proporzione delle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti e dai contratti già stipulati, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La Cassa depositi e prestiti, a valere sul fondo speciale, provvede, su richiesta della regione interessata, basata sullo stato di avanzamento dei lavori, alla liquidazione dei contributi assegnati.

Titolo VI

OPERE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 15.
Contributi speciali

E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La somma sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1976.

La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti che intendono realizzare.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla erogazione a favore delle regioni interessate delle somme stabilite dal piano di riparto sulla base delle indicazioni sull'andamento dei lavori fornite dalle regioni interessate.

Art. 16.
Finanziamento delle opere di competenza regionale

E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni.

La dotazione del fondo, costituito mediante conferimento del Ministero del tesoro, è di lire 100 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono alla individuazione delle opere da finanziare e ne danno comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, sulla base delle indicazioni ricevute, formula il piano di riparto del fondo che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione in favore delle regioni delle somme assegnate nel piano di riparto, sulla base delle indicazioni fornite in relazione all'andamento dei lavori dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 17.

Completamento di opere già di competenza statale

La competenza a definire i procedimenti amministrativi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è trasferita alle regioni a statuto ordinario.

I tempi e le modalità del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza della esecuzione di dette opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.

Titolo VII

FINANZIAMENTO DI OPERE A CARICO DELLO STATO

Art. 18.

Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici

E' autorizzata la spesa di lire 115 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto.

Con i fondi di cui al precedente comma può provvedersi altresì al finanziamento di opere idrauliche di competenza statale, di edilizia demaniale, di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542 e, per un ammontare non superiore a lire 15 miliardi, di opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Con i fondi anzidetti può provvedersi, inoltre, alla concessione da parte del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la marina mercantile, di contributi, in misura non superiore all'80 per cento, a favore degli enti concessionari delle opere di costruzione dei bacini di carenaggio, di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 dicembre 1973, n. 927 e 28 gennaio 1974, n. 58, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, provvede con propri decreti alla ripartizione dei fondi tra le categorie di opere e di oneri di cui ai precedenti commi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo autorizzato col primo comma del presente articolo, ancor prima dell'iscrizione in bilancio dell'importo stesso.

Titolo VIII

SNELLIMENTO DEI CONTROLLI

Art. 19.

Controllo della Corte dei conti

Gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla erogazione di somme a valere sui fondi speciali di cui ai precedenti articoli 14 e 16 sono assoggettati al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Titolo IX

DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.

Costituzione fondo

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche) ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

Art. 21.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chinque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — VISENTINI — DE MITA — BUCALOSSI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 75

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. **377**.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Titolo I

INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 1.

Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti

I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 30 settembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.

Art. 2.

Contributo in conto interessi

Per i contratti di mutuo stipulati ad un tasso d'interesse superiore al 9 per cento dagli istituti di credito a medio termine in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate entro il 31 dicembre 1973 a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi, qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dopo il 31 gennaio 1975, è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo, comunque riconosecibile fino alla misura del 12,50 per cento, e il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

Art. 3.

Provvedimenti per l'acquisto di macchine utensili

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 miliardi mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e lire 8 miliardi nell'anno 1978.

L'importo di lire 30 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente ai finanziamenti relativi ad acquisti di nuove macchine utensili o di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.

Art. 4.

Sospensione del versamento di contributi per assegni familiari per il personale femminile

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° settembre 1975 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 settembre 1976, l'obbligo del versamento del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è sospeso relativamente al personale femminile occupato alle dipendenze dei datori di lavoro, compresi gli organismi cooperativi di cui all'articolo 20, punto 4, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, esercenti attività industriale, nonchè dei datori di lavoro artigiani di cui al punto 1 del citato art. 20.

Titolo II

CANTIERI NAVALI

Art. 5.

Finanziamento

Gli stanziamenti previsti per l'anno 1975 alle colonne *B* e *C* della tabella di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, sono rispettivamente aumentati di lire 17 miliardi e lire 3 miliardi.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.

Titolo III
AGRICOLTURA

Art. 6.
FEOGA

Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, in aggiunta alle somme stanziate con la legge 11 aprile 1974, n. 179, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:

a) lire 54 miliardi per la concessione dei contributi in conto capitale;

b) lire 6 miliardi quale limite d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.

Art. 7.
Meccanizzazione agricola - Fondo di rotazione

Il « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 100 miliardi.

Con le disponibilità del « fondo di rotazione » possono essere concessi, oltre che prestiti per gli scopi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorchè dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione.

I predetti mutui possono essere, altresì, concessi per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonchè altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.

Per gli acquisti effettuati da cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, mezzadri, coloni ed affittuari, l'importo del mutuo potrà essere commisurato all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sarà accordata priorità alle domande presentate da cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni ed affittuari.

La durata del « fondo di rotazione », di cui al primo comma, è prorogata al 31 dicembre 1995.

Art. 8.
Attività di bonifica

Il limite di finanziamento stabilito dall'art. 1 della legge 9 agosto 1974, n. 514, è elevato a lire 130 miliardi. Il maggiore importo di lire 30 miliardi è utilizzato per fronteggiare la maggiore spesa per la chiusura della gestione delle opere comprese nei programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con le regioni, in attuazione della legge medesima.

Sul ricavo dei mutui grava il rimborso alle regioni della spesa eventualmente anticipata per la esecuzione delle opere di cui al precedente comma.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui si provvede con le disponibilità del cap. 7743 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1975 e corrispondenti degli anni successivi.

Art. 9.
Irrigazione

E' costituito, presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purchè già muniti di progetti esecutivi.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimento del Ministero del tesoro, è di lire 260 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Alla individuazione delle opere da finanziare provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, nel termine di 40 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il piano di riparto viene comunicato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Cassa depositi e prestiti, la quale, a valere sul fondo speciale, provvede, su richiesta della regione interessata basata sullo stato di avanzamento dei lavori, alla liquidazione dei contributi assegnati.

Art. 10.
Interventi per la zootecnia

Per il finanziamento straordinario di interventi urgenti nel settore zootecnico da attuarsi secondo le seguenti modalità, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, da iscriversi in aumento al fondo previsto dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste che a tal fine acquisisce il parere della Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali per l'attuazione degli interventi straordinari in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento fra le regioni, nonchè alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Gli interventi pubblici di cui ai precedenti commi saranno prioritariamente indirizzati a:

a) promuovere la costituzione ed il potenziamento di strutture per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, ivi comprese le singole operazioni di ritiro, conservazione e stagionatura dei prodotti lattiero-caseari, nonchè di macellazione e conservazione delle carni;

b) promuovere la costituzione, il potenziamento e la diffusione delle iniziative e dei servizi per la selezione, i controlli genetici e funzionali, la fecondazione artificiale e la bonifica sanitaria degli allevamenti;

c) incentivare le attività di ricerca e di sperimentazione nel settore zootecnico ed in quelli ad esso connessi, nonchè lo sviluppo delle iniziative di divulgazione ed assistenza tecnica.

Delle provvidenze finanziarie previste dal presente articolo potranno beneficiare: le organizzazioni di produttori a larga base associativa con particolare riguardo a quelle costituite in forma cooperativa; le società di persone costituite per l'esercizio di imprese plurifamiliari; gli organismi misti, cui partecipino anche società a partecipazione statale, promossi da associazioni di produttori o da enti di sviluppo, purchè negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli; le imprese familiari e gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale; gli altri enti operanti nel settore zootecnico.

Art. 11.

Riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede, entro il mese di febbraio di ogni anno, al riparto delle disponibilità finanziarie dei predetti fondi tra le varie regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e ne dà loro comunicazione. Lo stesso Ministro, d'intesa con quello per il tesoro, provvede, altresì, al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione da formulare entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa alla assegnazione di tale quota ».

Art. 12.

Riduzione IVA sui fertilizzanti

Per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti di cui alla voce 82 della tabella *A*, parte seconda, allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto si applica fino al 30 giugno 1976 con la aliquota del 3 per cento.

Titolo IV

CASSA DEL MEZZOGIORNO

Art. 13.

Finanziamento

Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa del Mezzogiorno, con precedenza per quelli suscettibili di immediata esecuzione, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

Ferma restando la facoltà per la Cassa del Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate, semestralmente, dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

Titolo V

TRASPORTI

Art. 14.

Contributi per le metropolitane

Per la concessione di contributi statali di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui allo art. 9 della legge stessa, i seguenti limiti d'impegno:

lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;

lire 2 miliardi per l'anno 1979.

Art. 15.

Aeroporti

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è elevata da lire 200 miliardi a lire 351 miliardi.

La maggiore spesa di lire 151 miliardi è destinata:

per lire 126 miliardi ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, ai sensi della lettera *a*) del citato art. 1, per la esecuzione di opere e per l'acquisto di attrezzature inerenti l'attività aerea civile;

per lire 25 miliardi ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi della lettera *b*) del citato art. 1, per la fornitura e la installazione di apparecchiature da destinare ai servizi di assistenza al volo.

I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni.

La disposizione di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, valida a partire dal 1973 e fino a tutto l'anno 1978, riguarda anche le forniture da approvvigionare con i fondi dei capitoli ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Il Ministero dei trasporti e quello della difesa sono rispettivamente autorizzati ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al secondo comma, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.

Art. 16.

Aeroporto « Leonardo da Vinci »

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il completamento delle opere in corso di attuazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma Fiumicino, è elevato da 20 a 30 miliardi di lire.

Il maggior importo di lire 10 miliardi sarà iscritto in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 5 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.

Titolo VI

VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

Art. 17.

Contributi alle regioni

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1979 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la concessione alle regioni di contributi nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale.

Il contributo resta stabilito nella misura del 30 per cento del costo della fornitura.

Il piano di riparto dei contributi viene stabilito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le regioni.

Titolo VII

SNELLIMENTO DEI CONTROLLI

Art. 18.

Controllo della Corte dei conti

Gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla erogazione di somme sul fondo speciale di cui al precedente articolo sono assoggettati al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 19.

Costituzione fondo

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.129 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno, trasporti) ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissione di buoni ordinari del Tesoro.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

Art. 20.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — VISENTINI — DONAT-CATTIN — MARCORA — MARTINELLI — GIOIA — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motosilurante « 472 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Republica del 28 luglio 1950 dal quale risulta che la M/S 472 è entrata in servizio con il nominativo M/S 24;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1950, dal quale risulta che l'unità fu iscritta, a datare 1° luglio 1950, nel quadro del naviglio militare dello Stato con il nominativo M/V 612;

Visto il decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, dal quale risulta che l'unità in data 1° novembre 1952 venne denominata M/S 612;

Visto il decreto Presidenziale 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954, registro n. 5 Marina, foglio n. 24, pubblicato nel Giornale ufficiale della Marina 1954, dispensa 162, dal quale risulta che l'unità venne denominata M/S 472 con decorrenza 11 gennaio 1954;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5640 del 22 aprile 1975 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La M/S « 472 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 aprile 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 309

(6766)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975.

Nomina del Governatore della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 22 agosto 1960, con il quale venne nominato il dottor Guido Carli Governatore della Banca d'Italia;

Visto che il consiglio superiore dell'Istituto, nella seduta straordinaria del 30 luglio 1975, ha accettato, con effetto dal giorno 19 agosto 1975, le dimissioni dalla carica di Governatore della Banca d'Italia presentate dal dott. Guido Carli ed ha nominato, in sua sostituzione, Governatore della banca stessa il dott. Paolo Baffi con effetto dal giorno 19 agosto 1975;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Paolo Baffi a Governatore della Banca d'Italia a far tempo dal 19 agosto 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1975
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 40

(7159)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975.

Nomina del direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto che il consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 30 luglio 1975, ha nominato direttore generale dell'Istituto, a far tempo dal 19 agosto 1975, il dott. Rinaldo Ossola in sostituzione del dott. Paolo Baffi nominato dal predetto consiglio Governatore della banca stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Rinaldo Ossola a direttore generale della Banca d'Italia, a far tempo dal 19 agosto 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1975
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 41

(7160)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975.

Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto che il consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 30 luglio 1975, ha nominato vice direttore generale dell'Istituto, a far tempo dal 19 agosto 1975, il dott. Mario Ercolani in sostituzione del dott. Rinaldo Ossola nominato dal predetto consiglio direttore generale della banca stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Mario Ercolani a vice direttore generale della Banca d'Italia, a far tempo dal 19 agosto 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1975
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 42

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vestiario ed abbigliamento operanti in provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Savona si è determinata una situazione di crisi economica

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vestiario ed abbigliamento operanti in provincia di Savona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6952)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.M. - Compagnia industriale manufatti, in Modigliana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. C.I.M. - Compagnia industriale manufatti, di Modigliana (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.M. - Compagnia industriale manufatti, di Modigliana (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6951)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho, Vigevano, Parona di Valpolicella, Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Vigevano (Pavia), Parona di Valpolicella (Verona), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Vigevano (Pavia), Parona di Valpolicella (Verona), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6955)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria confezioni Luisa, in Firenze, stabilimento di Calenzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Industria confezioni Luisa, con sede in Firenze, stabilimento di Calenzano (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria confezioni Luisa, con sede in Firenze, stabilimento di Calenzano (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7047)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Carrara e Matta, in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Carrara e Matta, con sede legale in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Carrara e Matta, con sede legale in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6949)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimento di Magenta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Laminati plastici, con sede in Milano, stabilimento di Magenta (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Laminati plastici, con sede in Milano, stabilimento di Magenta (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6950)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta FOA - Fabbrica occhiali antoniana, in San Martino di Lupari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta FOA - Fabbrica occhiali antoniana, di San Martino di Lupari (Padova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta FOA - Fabbrica occhiali antoniana, di San Martino di Lupari (Padova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6954)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confezioni d'Avenza, in Carrara-Avenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Confezioni d'Avenza, con sede in Carrara-Avenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confezioni d'Avenza, con sede in Carrara-Avenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6956)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Castel Mac, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Castel Mac, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Castel Mac, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6953)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.

Sostituzione del segretario e del vice segretario della commissione centrale per il lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, concernente l'istituzione della commissione centrale per il lavoro a domicilio;

Visto il secondo comma dell'articolo suddetto concernente la composizione della commissione;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1974, con il quale è stata costituita la commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti la segreteria sig. Achille Pellegrini, deceduto, e sig. Gennaro Pellegrini, assegnato ad altra divisione, rispettivamente con la dott.ssa Maria Bianca Oldoni e con la sig.na Anna Giani;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Bianca Oldoni è nominata segretario della commissione centrale per il lavoro a domicilio, in sostituzione del sig. Achille Pellegrini, e la sig.na Anna Giani vice segretario, in sostituzione del sig. Gennaro Pellegrini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6864)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, in Medole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Imas, di Medole (Mantova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, di Medole (Mantova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni dalla legalizzazione di atti, firmata a Roma il 7 giugno 1969.

Ai sensi dell'art. 5 (2) della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni dalla legalizzazione di atti, firmata a Roma il 7 giugno 1969, resa esecutiva con legge 12 aprile 1973, n. 176, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'11 maggio 1973 ed entrata in vigore il 5 maggio 1975, come da comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 27 marzo 1975, le parti contraenti hanno designato:

a) le seguenti autorità quali competenti per la legalizzazione interna prevista dall'art. 2:

autorità italiane:

il prefetto territorialmente competente ovvero, nella Valle d'Aosta, il presidente della regione e, nelle provincie di Trento e Bolzano, il commissario del Governo;

autorità tedesche:

1) a livello federale (atti emanati da autorità e da enti federali): il Bundesverwaltungsamt di Colonia;

2) a livello regionale (atti emanati da autorità ed enti regionali): il Ministro dell'interno (senatore), il presidente regionale (presidente di circoscrizione amministrativa); ed inoltre: i presidenti del tribunale provinciale del Baden-Württemberg, il senatore di giustizia a Berlino;

b) le seguenti autorità quali competenti a fornire le informazioni previste dall'art. 4 (1):

autorità italiane:

a) atti e documenti pubblici, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o ufficio consolare: il Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale;

b) atti o documenti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 1, nonchè atti di cui al n. 2), limitatamente agli atti di stato civile: i procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione gli atti e documenti medesimi sono formati;

c) tutti gli altri atti o documenti previsti dalla convenzione: il prefetto territorialmente competente ovvero, nella Valle d'Aosta, il presidente della Regione, e, nelle provincie di Trento e Bolzano, il commissario del Governo;

autorità tedesche:

il Bundesverwaltungsamt di Colonia.

(6874)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 agosto 1975:

Tesserini Paolo, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma.

Sconocchia Mario, notaio residente nel comune di Magione, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma.

(7001)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 314, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 18 maggio 1973 dal dott. Ponzio Raffaele Giovanni avverso il provvedimento 12 dicembre 1972 con cui veniva respinta la sua istanza 8 novembre 1972 tendente ad ottenere, quale invalido per servizio, i benefici di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1974, n. 336.

(6887)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di alimentazione animale presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di alimentazione animale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7002)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Marina Fracanzani, nata ad Este (Padova) il 13 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Urbino il 25 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6826)

Il dott. Piero De Muro, nato a Iglesias (Cagliari) il 6 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Cagliari il 19 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6827)

La dott.ssa Maria Grazia De Chiara, nata a Roma il 30 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 7 febbraio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6888)

La dott.ssa Maria Giulia Delogu, nata a Ozieri (Sassari) il 9 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Cagliari il 13 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6889)

Il dott. Enrico Avventurino Lignana, nato a Canelli (Asti) il 7 agosto 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova l'8 novembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6890)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea

La dott.ssa Rosa Lapenna, nata a Bari il 2 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Bari il 9 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6893)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione semplice « Primitivo di Gioia ».

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Primitivo di Gioia » comprende per intero i territori comunali dei seguenti comuni:

in provincia di Bari:

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Conversano, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Noci, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Turi e Castellana Grotte;

in provincia di Taranto:

Laterza e Mottola.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6882)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mantova

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 104, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno a Porta Mulina di Mantova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 29/parte, della superficie di Ha 0.05.53 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 ottobre 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6880)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torri del Benaco

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1162/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Garda in comune di Torri del Benaco (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 361 della superficie di mq 155 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 con allegato verbale 12 maggio 1972 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6881)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Isola Capo Rizzuto

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 863, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 522, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) con atto consiliare 18 marzo 1972, n. 10.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6567)

Approvazione del piano di zona del comune di Siderno

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 743, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 527, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Siderno (Reggio Calabria) con atto consiliare 23 febbraio 1974, n. 132.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6568)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Centrache

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 871, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 476, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Centrache (Catanzaro) adottato dal comune stesso con atto 13 luglio 1973, n. 10.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune, a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

(6569)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Isola Capo Rizzuto

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 726, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 543, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) adottato dal comune stesso con atto consiliare 4 luglio 1971, n. 33.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune, a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

(6570)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Gimigliano

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 748, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 463, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Gimigliano (Catanzaro) adottato dal comune stesso con atto consiliare 5 giugno 1973, n. 28.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune, a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

(6571)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Botricello

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 740, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 468, esecutiva ai sensi di legge, è approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Botricello (Catanzaro) adottata dal comune stesso con atto 15 settembre 1971, n. 39.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune, a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6572)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 aprile 1975, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di esecutivo amministrativo;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici ed amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti - via Poggioreale, 39 - Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti - Via Poggioreale, 39 Napoli, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Compito di italiano: svolgimento di un argomento di cultura generale.

Prova pratica:

Prova di stenografia e dattilografia.

Colloquio:

Colloquio di cultura generale e legislazione delle stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Napoli, via Poggioreale, 39, presso la stazione sperimentale.

La prova scritta e quella pratica avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 7 e 8 novembre 1975, con inizio alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica e nel colloquio.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e della applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del Presidente, saranno assunti con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (param. 120) del personale civile dello Stato.

La nomina a esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Napoli, addì 1° luglio 1975

Il presidente: FAGLIA

(6276)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria degli idonei del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1535 del 24 marzo 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto di questo ufficio n. 3575 dell'11 giugno 1975;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione predetta;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Leonardi Giuseppe punti 202,136 su 240
2. Sciacca Antonino » 162,123 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 30 luglio 1975

Il medico provinciale: GALIA

(6901)

ENTE OSPEDALIERO «CARLO FORLANINI» DI ROMA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a otto posti di medico assistente generico.

Sono prorogati i termini (ed elevati i posti da sette a otto) per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di medico assistente generico dell'ente ospedaliero « Carlo Forlanini ».

La scadenza è fissata per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno che decorre da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tassa di ammissione al concorso: L. 3000.

Copia del bando di concorso può essere ritirata presso la ripartizione personale dell'ente.

(6904)

OSPEDALE « ANTONIO CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorso ad un posto di assistente dermatologo a tempo pieno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di assistente dermatologo a tempo pieno.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Trattamento economico e giuridico previsto dalla vigente normativa di legge e regolamentare in atto presso questo ospedale.

Eventuali chiarimenti e notizie o il testo integrale del bando potranno essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ente.

(6905)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI PESARO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario presso la divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti.

Sono riaperti con modifiche del bando, i termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario presso la divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti, bandito in data 5 maggio 1975.

Le domande in bollo redatte conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, devono essere prodotte non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso è disciplinato dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con le modifiche e integrazioni di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro, via Sabbatini n. 22 (c.a.p. 61100).

(7018)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. **29.**

Interventi per la valorizzazione delle risorse marine e integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 17 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, viene sostituita dalla seguente:

« *a*) la costruzione, presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda sino a 25 tonnellate, solamente se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda pari o superiore e di proprietà del richiedente da almeno cinque anni, dei quali siano state riconosciute, da parte del Registro italiano navale, la vetustà e la inadeguatezza tecnica; nella concessione dei contributi verrà data la precedenza alle domande concernenti natanti di stazza lorda sino a 10 tonnellate ».

Art. 2.

Le lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, vengono così sostituite:

« *a*) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di natanti con o senza motore, di stazza lorda non superiore alle 8 tonnellate, idonei alle attività d'allevamento;

b) la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di vivai di molluschi, di impianti di vallicoltura, di bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici ».

Art. 3.

All'art. 4, primo comma, della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, viene aggiunta la seguente lettera:

« *d*) la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti di stabulazione e di depurazione, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici ».

Art. 4.

La lettera *b*) dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, viene sostituita dalla seguente:

« *b*) da una relazione nella quale venga illustrata l'iniziativa che si intende attuare e, limitatamente alla costruzione di nuovi motopescherecci, vengano altresì indicate le persone in possesso dei prescritti titoli professionali che ne formeranno l'equipaggio ».

Il quarto comma dello stesso art. 5 viene sostituito con il seguente:

« La concessione dei contributi e di ogni altra agevolazione regionale può essere negata, su motivato parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 7, alle persone che abitualmente violino le vigenti norme in materia di pesca ».

Art. 5.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, vengono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 6-*bis*. — Al fine di valorizzare le risorse marine e di promuovere il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquacoltura nel golfo di Trieste e nelle lagune di Grado e di Marano, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, e, ove occorra, a sostenere spese dirette per:

a) effettuare indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, di vallicoltura e di maricoltura, sulle possibilità di sfruttamento delle alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare l'ambiente marino e di incrementare il patrimonio ittico;

b) sperimentare e applicare nuove tecniche di acquacoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme e di novellame per l'allevamento e l'acclimatamento di specie economicamente importanti;

c) promuovere la creazione di parchi marini a fini scientifici, didattici o di difesa di ambienti particolarmente significativi, nonchè di zone di tutela biologica e di alternanza di pesca, anche mediante la costruzione di rifugi e ostacoli artificiali, concorrendo eventualmente ad assicurare la necessaria vigilanza ed, in genere, il rispetto delle norme in materia di pesca;

d) istituire borse di studio o altri idonei incentivi a favore di laureandi o neolaureati in discipline afferenti alla biologia della pesca o di esperti con provata capacità, al fine di consentire ad essi di approfondire la loro preparazione specifica, anche attraverso la partecipazione, in Italia o all'estero, a viaggi di studio, corsi di istruzione, convegni, congressi, seminari e altre simili iniziative;

e) sviluppare la cooperazione e curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti al settore, in special modo per quanto concerne il conseguimento dei titoli professionali marittimi per la pesca, nonchè l'applicazione di nuove tecniche di pesca e l'impiego degli strumenti di bordo;

f) favorire nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse marine, pure se di provenienza oceanica, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia;

g) realizzare, nei settori indicati, ogni altra utile iniziativa che rivesta un interesse pratico di ordine economico e scientifico, anche attraverso il conferimento di appositi incarichi di consulenza o di collaborazione.

Gli interventi per le finalità previste dal presente articolo possono essere disposti a favore di istituti, laboratori, organismi tecnici e di ogni altro soggetto pubblico o privato, purchè, in questo ultimo caso, siano utilizzati prevalentemente per scopi scientifici ».

« Art. 6-*ter*. — I contributi di cui all'art. 6-*bis* vengono concessi, su conforme deliberazione della giunta regionale, dall'assessore all'industria ed al commercio con proprio decreto, nel quale vengono altresì stabilite le modalità per l'erogazione ».

Art. 6.

Il n. 3) dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, viene sostituito dal seguente:

« 3) da un rappresentante per ciascun compartimento marittimo competente per territorio ».

Art. 7.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, come modificata dalla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 2, e dalla presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 100 milioni, che potrà venir destinata anche al soddisfacimento delle domande di contributo presentate nell'esercizio finanziario 1974 e non accolte per insufficienza dei fondi disponibili.

Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni mediante prelevamento di lire 100 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 6-*bis* della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, istituito con l'art. 5 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 6626 con la seguente denominazione: « Interventi a fondo perduto a favore di istituti, laboratori, organismi tecnici e di ogni altro soggetto pubblico o privato per la valorizzazione delle risorse marine e la promozione di uno sviluppo razionale delle attività di pesca e di acquacoltura nel golfo di Trieste e nelle lagune di Grado e di Marano » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni relativo alla spesa autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato cap. 6626.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. **30.**

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, capo IV.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 17 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 1.

Il titolo del capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 come modificato dall'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è così sostituito:

« Programmi per l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine e mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici ».

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, già sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è così sostituito:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine, mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici ».

Art. 3.

L'art. 11 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, già sostituito dall'art. 17 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è così sostituito:

« I programmi di massima ed i relativi preventivi di spesa sono approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria ed al commercio, sentiti i pareri dell'assessore alla pianificazione e al bilancio e dell'assessore ai lavori pubblici ».

Art. 4.

L'art. 12 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, già modificato dall'art. 18 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è così sostituito:

« La spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature indicati nell'art. 10 potrà essere assunta dalla Regione fino all'intero suo ammontare.

Nella spesa ammissibile s'intendono compresi l'importo occorrente per l'acquisto o per l'asservimento delle aree e degli immobili ed una quota non superiore al 7 per cento per spese generali e di collaudo ».

Art. 5.

L'art. 14 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:

« Il contributo è concesso con decreto dell'assessore all'industria e al commercio in base ai programmi delle opere e ai preventivi approvati dalla giunta regionale.

All'erogazione del contributo si provvede per il 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile ad avvenuta stipulazione del contratto di appalto e per il 10 per cento su presentazione dello stato finale dei lavori; il saldo del contributo verrà erogato sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo debitamente approvati ».

Capo II

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 7 per cento della spesa, per l'attuazione dei programmi contemplati dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n 26, con le modifiche di cui all'art. 1 della presente legge.

Il contributo annuo costante, di cui al precedente comma, sarà corrisposto sulla parte della spesa riconosciuta ammissibile e comunque eccedente l'ammontare del finanziamento o del contributo straordinario eventualmente concesso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, con le modifiche di cui all'art. 1 della presente legge, o di altra legge statale o regionale.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per le operazioni e le iniziative effettuate dal 1° gennaio 1973.

Art. 7.

Sull'ammissibilità delle opere e degli impianti al contributo previsto dall'art. 6 e sulla misura del contributo stesso delibera la giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria e al commercio, sentiti i pareri dell'assessore alla pianificazione e al bilancio e dell'assessore ai lavori pubblici.

Art. 8.

Il contributo è concesso con decreto dell'assessore all'industria e al commercio in base ai programmi delle opere e ai preventivi di spesa approvati dalla giunta regionale.

Il contributo è erogato con le modalità stabilite nel decreto di concessione e sulla base della spesa indicata in tale decreto, salvo conguaglio da effettuarsi dopo che l'opera o l'impianto sia stato ultimato e collaudato.

Art. 9.

I mutui eventualmente contratti per far fronte alle spese per l'attuazione dei programmi contemplati dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, con le modifiche di cui all'art. 1 della presente legge, possono essere garantiti, mediante fidejussione, dalla Regione.

La garanzia prevista dal comma precedente viene disposta, su proposta dell'assessore all'industria ed al commercio di concerto con l'assessore alle finanze, con deliberazione della giunta regionale, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi da effettuarsi a cura dell'assessore alle finanze.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 10.

Le domande di concessione dei contributi straordinari e dei contributi annui costanti devono essere presentate all'assessorato dell'industria e del commercio corredate dei seguenti documenti:

deliberazioni dell'ente, con cui sono stati approvati il progetto generale dell'opera o dell'impianto, il preventivo di spesa e il piano finanziario per la sua realizzazione;

particolareggiata relazione illustrativa dell'utilità, del costo e delle caratteristiche tecniche dell'opera;

dichiarazione del comune, nel cui territorio si attua la iniziativa, attestante che la stessa è compatibile con gli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 11.

E' abrogata la norma di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, aggiunto con l'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

Art. 12.

Per le finalità di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1975, il limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 6625 con la denominazione « Contributi annui costanti in conto capitale o sui mutui eventualmente contratti per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine, mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio 1975 fa carico al sopracitato cap. 6625 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 13.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'art. 9 della presente legge faranno carico al cap. 5031 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **31.**

Interventi a favore di istituzioni scolastiche e di centri di studio, ricerca e documentazione di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 17 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni, nell'esercizio 1975, a favore dei sottoelencati enti:

a) Scuola superiore di servizio sociale E.N.S.I.S.S., con sede in Trieste, nella misura massima di lire 100 milioni;

b) Istituto di sociologia internazionale (I.S.I.G.), con sede in Gorizia, nella misura massima di lire 76 milioni;

c) Centro di ricerca applicata e documentazione (C.R.A.D.), con sede in Udine, nella misura massima di lire 74 milioni;

d) Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.), con sede in Pordenone, nella misura massima di lire 50 milioni;

e) Istituto di studi e documentazione sull'Est europeo (I.S.D.E.E.), con sede in Trieste, nella misura massima di lire 80 milioni;

f) Istituto di studi territoriali (I.S.T.E.), con sede in Pordenone, nella misura massima di lire 70 milioni.

Le predette sovvenzioni possono essere utilizzate per le spese di funzionamento, per lo svolgimento di corsi, convegni e congressi, per l'attività di studio, ricerca e documentazione, per la stampa di atti ed altre eventuali pubblicazioni, per l'acquisto di attrezzature, arredi e sussidi didattici nonchè per l'assegnazione di borse di studio, conformemente alle finalità istituzionali di ciascun ente.

Art. 2.

Le sovvenzioni previste dall'art. 1 sono concesse, in unica soluzione, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore dallo stesso delegato, previa deliberazione della giunta medesima.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare all'amministrazione regionale il programma delle attività che intendono promuovere, con il relativo preventivo di spesa, nonchè, entro il termine che sarà stabilito dal decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti in dettaglio la specifica destinazione data alla sovvenzione.

La misura della sovvenzione sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività e ai relativi preventivi di spesa.

Art. 3.

La sovvenzione di cui all'art. 1 può essere utilizzata anche a copertura di impegni contratti dagli enti ed istituzioni beneficiari per attività di cui all'art. 1 svolte durante l'anno 1974.

A tale fine gli enti e istituzioni beneficiari dovranno presentare il bilancio consuntivo dell'anno 1974 con specifica indicazione degli impegni che devono essere soddisfatti con la sovvenzione.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

Al titolo I, sezione II, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, categoria IV:

cap. 551 con la denominazione: « Sovvenzione alla Scuola superiore di servizio sociale (E.N.S.I.S.S.) di Trieste » e con lo stanziamento di lire 100 milioni;

cap. 552 con la denominazione « Sovvenzione all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (I.S.I.G.) » e con lo stanziamento di lire 76 milioni;

cap. 553 con la denominazione « Sovvenzione al Centro di ricerca applicata e documentazione (C.R.A.D.) di Udine » e con lo stanziamento di lire 74 milioni;

cap. 554 con la denominazione: « Sovvenzione all'Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.) di Pordenone » e con lo stanziamento di lire 50 milioni.

Al titolo I, sezione V, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, categoria IV:

cap. 1651 con la denominazione: « Sovvenzione all'Istituto di studi e documentazione sull'Est europeo (I.S.D.E.E.) di Trieste » e con lo stanziamento di lire 80 milioni;

cap. 1652 con la denominazione: « Sovvenzione all'Istituto di studi territoriali (I.S.T.E.) di Pordenone » e con lo stanziamento di lire 70 milioni.

All'onere complessivo di lire 450 milioni si provvede mediante prelevamento, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dell'importo di lire 360 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubriche n. 8 e n. 12 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo) e dell'importo di lire 90 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio stesso).

Le spese autorizzate con l'art. 1 della presente legge fanno carico ai rispettivi sopracitati capitoli di nuova istituzione.

Art. 5.

Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge, eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario 1975, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1975, n. **32.**

Interventi regionali a favore dell'Istituto di studi giuridici regionali (I.S.G.RE.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 17 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto di studi giuridici regionali, con sede in Udine, una sovvenzione di lire 80 milioni per l'esercizio finanziaro 1975 ed una sovvenzione di lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il suo funzionamento, con particolare riguardo alla raccolta, alla sistemazione ed allo studio del materiale documentario e bibliografico concernente l'attività delle regioni ed i rapporti fra le regioni e lo Stato.

La sovvenzione sarà concessa con decreto del presidente della giunta regionale. Nel decreto di concessione verranno inoltre indicate le modalità con cui l'istituto di studi giuridici regionali fornirà al Consiglio ed alla giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, senza ulteriori oneri per la Regione stessa, notizie sull'attività di altre regioni e copie dei documenti in suo possesso nonchè gli studi e le ricerche relative condotte dallo I.S.G.RE. stesso.

Art. 2.

Mediante deliberazioni della giunta regionale, previa intesa con l'istituto di studi giuridici regionali, potranno essere affidati all'istituto stesso specifici incarichi di ricerca per l'approfondimento e per la soluzione degli aspetti giuridici dei problemi interessanti la Regione, ivi compresa l'organizzazione di appositi convegni di studio.

Art. 3.

E' fatto obbligo all'istituto di studi giuridici regionali di rendere conto dell'impiego delle sovvenzioni ricevute secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 4.

La sovvenzione di cui all'art. 1 può essere utilizzata anche a copertura di impegni contratti per attività di cui all'art. 1 svolte durante l'anno 1974.

A tal fine l'istituto di studi giuridici regionali dovrà presentare il bilancio consuntivo dell'anno 1974 con specifica indicazione degli impegni che devono essere soddisfatti con la sovvenzione.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo I, sezione II, rubrica n. 2, categoria IV, il cap. 555 con la denominazione: « Sovvenzioni allo istituto di studi giuridici regionali di Udine a titolo di concorso nelle spese di funzionamento » e con lo stanziamento di lire 80 milioni cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (di cui 30 milioni della rubrica 4 e 50 milioni della rubrica 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa di lire 80 milioni autorizzata con l'art. 1 della presente legge fa carico, per l'esercizio finanziario 1975, al citato cap. 555, mentre quella di lire 40 milioni, autorizzata per l'esercizio 1976, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, facendo fronte alle maggiori spese di lire 40 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata con l'art 2 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 34, fino all'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1975, n. 33.

Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23: « Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 17 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 12, categoria IX, il cap. 6902 con la denominazione: « Spese e compensi per studi, ricerche e rilievi per la formazione di una carta tecnica aerofotogrammetrica del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1975, n. 34.

Rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e successive modificazioni, avente ad oggetto provvidenze a favore della casa di riposo per ciechi « Angelo e Renata Masieri » sita in Luseriacco di Tricesimo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 17 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, come modificati dalla legge regionale 24 marzo 1972, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 65 milioni.

A tali fini nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 1560 con la denominazione: « Contributi straordinari a favore della sezione Friuli dell'Unione italiana ciechi, a titolo di concorso nelle spese di amministrazione manutenzione e di esercizio della casa di riposo per ciechi "Angelo e Renata Masieri" nonchè concorso alle spese di mantenimento per ciechi anziani e bisognosi » e con lo stanziamento di lire 65 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1975

COMELLI

(5909)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752180)